

Il sottoscritto consigliere comunale Damiano Maisano,
premess

- che a far data da oggi, 16 aprile 2021, il servizio di igiene urbana nel territorio comunale sarà gestito dalla CARUTER s.r.l., aggiudicataria della gara di appalto settennale a suo tempo celebrata dall'ente;
- che l'avvio del servizio è stato programmato con un anticipo sufficiente ad affrontare e risolvere le questioni che, normalmente, si accompagnano a questa delicata fase;
- che nonostante il lungo tempo a disposizione è rimasto irrisolto uno degli aspetti più delicati dell'avvicendamento tra ditte, ovvero quello relativo all'assorbimento o meno dell'intera forza lavoro già impiegata nel cantiere;

considerato

- che in più di una circostanza il sindaco ha dichiarato di non volersi occupare delle modifiche nell'assetto organizzativo della ditta e, quindi, del problema del mantenimento dei livelli occupazionali, ritenendo la questione di esclusiva competenza dell'imprenditore;
- che tale scelta configura, ad avviso di chi scrive, una grave responsabilità politica, essendo compito del primo cittadino, tra gli altri, assicurare il pieno rispetto dei diritti di cittadini/lavoratori che hanno reso un servizio importante alla comunità, senza che ciò si traduca in una illegittima ingerenza in valutazioni e scelte di esclusiva competenza dell'imprenditore;
- che il contributo offerto dallo scrivente in occasione della seduta di consiglio comunale del 06/04/2021 è rimasto, evidentemente ed incomprensibilmente inascoltato, al punto che oggi 15 lavoratori a tempo indeterminato in forza alla Supereco s.r.l. sono privi di contratto di lavoro, nonostante sia dimostrato che i servizi offerti dalla CARUTER, per quantità e qualità, richiedano un numero maggiore di unità da impiegare;
- che nell'ambito del passaggio di cantiere tra l'impresa uscente e quella subentrante sono state palesemente violate le procedure previste dal CCNL FISE AMBIENTE;
- che, infatti, il CCNL citato prevede, all'art. 6, comma 2, che *“l'impresa subentrante assume ex novo, con passaggio diretto, dal giorno iniziale della nuova gestione in appalto/affidamento previsto dal bando di gara, senza effettuazione del periodo di prova, tutto il personale addetto in via ordinaria o prevalente allo specifico appalto/affidamento, il quale, alla scadenza effettiva del contratto di appalto, risulti in forza presso l'azienda cessante per l'intero periodo di 240 giorni precedenti l'inizio della nuova gestione”*;
- che, a mente dell'art. 7 del ridetto CCNL *“in relazione agli adempimenti stabiliti dal contratto di servizio o a sopravvenute modificazioni contrattuali di termini, modalità, prestazioni del servizio, l'impresa che subentra ovvero è confermata nella gestione dell'appalto, si incontrerà, **immediatamente dopo avere assunto o confermato i lavoratori a termini dell'art. 6 del presente ccnl, con la RSU congiuntamente alle strutture territorialmente competenti della OO.SS. Stipulanti il presente ccnl, per la ricerca di soluzioni atte a garantire il mantenimento dei livelli predetti, facendo ricorso ai possibili strumenti resi disponibili dal presente ccnl o dalle leggi vigenti. Per analogia ricerca di soluzioni, l'azienda convocherà tempestivamente le predette rappresentanze anche nel caso di innovazioni di carattere tecnologico, di riorganizzazione/ristrutturazione di servizi, reparti ecc. che abbiano implicazioni sui livelli occupazionali.**”*;
- che, nel caso del comune di Milazzo, l'impresa subentrante ha omesso di procedere alla formalizzazione dei contratti di lavoro in favore di circa 15 dipendenti, la cui individuazione è stata operata in aperta violazione della legge e del contratto collettivo;
- che, dunque, la riduzione di personale arbitrariamente ed autonomamente decisa dall'impresa subentrante ha natura e caratteristiche di licenziamento collettivo ai sensi della L. 223/91 ancorché,

di fatto, non essendo stata formalizzata l'assunzione, la ditta non ha neppure proceduto ai licenziamenti;

- che sia la ditta uscente, sia quella entrante sono vincolate, per volontà del Comune di Milazzo, al pieno rispetto del CCNL FISE AMBIENTE;

- che gli atti della gara settennale, così come il contratto stipulato tra committente ed appaltatore, vincolano quest'ultimo al pieno rispetto del CCNL FISE AMBIENTE;

- che, quindi, la violazione del citato CCNL costituisce inadempimento contrattuale da parte della CARUTER;

- che il Comune ha il dovere di vigilare ed esigere il pieno rispetto dei patti sottoscritti all'esito della gara d'appalto, ivi compreso quello che impone l'osservanza del contratto collettivo;

interroga il Sindaco per sapere

- 1) se sia a conoscenza del procedimento seguito dalla caruter per il subentro nel servizio;
- 2) se non ritenga assolutamente necessario e doveroso verificare, tramite gli uffici e le OO.SS., che tale procedimento sia stato pienamente rispettoso del CCNL FISE AMBIENTE alla cui osservanza, così come stabilito dal Comune, la ditta si è obbligata;
- 3) se abbia valutato che l'eventuale mancata osservanza del CCNL citato, oltre che ledere i diritti dei lavoratori, potrebbe esporre l'ente al rischio di azioni risarcitorie per non avere adeguatamente vigilato sul rispetto del contratto sottoscritto con CARUTER;
- 4) se non ritenga doveroso, al di là degli esiti, che venga correttamente espletata la procedura prevista dal CCNL FISE AMBIENTE e, nel malaugurato caso di effettivo esubero di personale, sia garantito ai lavoratori il pieno rispetto degli adempimenti di cui alla L. 223/91 sui licenziamenti collettivi;
- 5) ove non ritenga di intervenire nella direzione sopra indicata, quali provvedimenti intenda sollecitare nei confronti della CARUTER qualora dovessero risultare effettivamente violate le disposizioni del CCNL FISE AMBIENTE.

Chiede che alla presente interrogazione sia data risposta in forma scritta nei termini di legge e di regolamento.

MILAZZO, li 16/04/2021

Il Consigliere Comunale
Damiano Maisano